



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 ottobre 2008 (20.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0097 (COD)**

**10782/1/08
REV 1**

**TRANS 211
CODEC 807**

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.	10159/08 TRANS 179 CODEC 693 ADD 3
n. prop. Comm.:	10102/2/07 TRANS 191 CODEC 601 + REV 2 (en, fr, de)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

Si allega per le delegazioni il testo dell'accordo politico sul progetto di regolamento adottato dai Ministri in occasione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 12 e 13 giugno 2008.

I considerando, che non rientravano nell'accordo politico, sono stati esaminati ed approvati dal gruppo "Trasporti" il 30 settembre 2008.

↓ 684/92

2007/0097 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

~~relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus~~

↓ 12/98

~~che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro~~

↓ nuovo



↻ Consiglio

che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo ~~75~~ 71 ,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

↓ nuovo

- (1) Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus⁵ e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro⁶. A fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti devono essere rifusi in un unico regolamento.

↓ 684/92 considerando 1 (adattato),
12/98 considerando 2 (adattato)

- (2) ~~A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a) del trattato, il~~ La definizione di una politica comune comporta, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada ☒ nonché ☒ ~~ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato,~~ la fissazione delle condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

⁵ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁶ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 4.

↓ 12/98 considerando 1 (adattato)

~~(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (4), è stato annullato dalla Corte di giustizia con sentenza pronunciata il 1° giugno 1994 (5);~~

↓ 684/92 considerando 2 (adattato)

~~(2) Siffatte norme sono state fissate dai regolamenti n. 117/66/CEE⁷, (CEE) n. 516/72⁸ e (CEE) n. 517/72⁹ del Consiglio e che il presente regolamento non rimette in questione il grado di liberalizzazione raggiunto grazie a tali regolamenti;~~

↕ nuovo

(3) Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell'intera Comunità è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi., Pertanto, è opportuno che il regolamento non si applichi al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di raccolta o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

⁷ ~~GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.~~

⁸ ~~GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2778/78 (GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 4).~~

⁹ ~~GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 19. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1301/78 (GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 1).~~

↓ 684/92 considerando 3

- (4) La libera prestazione dei servizi, che costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti, ~~ed~~ esige che l'accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni motivate dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento.

↓ nuovo

- (5) È opportuno subordinare il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai vettori l'obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli una copia autenticata della licenza comunitaria per agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci da parte degli organismi di controllo, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il vettore. Occorre determinare le condizioni di rilascio delle licenze comunitarie, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo. È necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda l'aspetto fisico e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie autentiche.

↓ 684/92 considerando 4 (adattato)

- (6) Per rispondere alle esigenze del mercato, Sarebbe necessario occorre prevedere un regime flessibile, a determinate condizioni, per i servizi a navetta con alloggio, i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali ~~per rispondere alle esigenze del mercato.~~

↓ 684/92 considerando 5 (adattato)

- (7) Pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari ~~e i servizi a navetta senza alloggio~~, è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda la procedura di autorizzazione.

↓ nuovo
⇒ Consiglio

- (8) D'ora in avanti, è opportuno autorizzare la prestazione di servizi regolari ⇒ **previo espletamento di una procedura di autorizzazione** ☹ , a meno che il suo rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente. ⇒ [...] ☹ ⇒ **I motivi** ☹ ⇒ [...] ☹ di rifiuto per il mercato interessato ⇒ [...] ☹ ⇒ **dovrebbero essere** ☹ che il servizio oggetto della domanda ⇒ **rischia di compromettere** ☹ ⇒ [...] ☹ gravemente l'esistenza di un servizio comparabile gestito in base a un obbligo di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate ⇒ **o che lo scopo principale del servizio non è il trasporto di passeggeri tra punti situati in Stati membri diversi** ☹ .

↓ 684/92 considerando 6 (adattato)

- ~~(6) È necessario garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza del trattato;~~

↓ 12/98 considerando 3 (adattato)

- ~~(3) Tale disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore di servizi motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi si è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;~~

↓ 12/98 considerando 4 (adattato)

~~(4) È opportuno sottoporre tali prestatori a regimi comparabili, in modo da limitare le disparità nelle condizioni di concorrenza dovute alla loro nazionalità e allo Stato di stabilimento, favorendo così il progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali;~~

↓ 12/98 considerando 5 (adattato)

~~(5) È opportuno che le definizioni dei vari servizi di trasporto in autobus siano uguali a quelle adottate nell'ambito del trasporto internazionale;~~

↓ 12/98 considerando 6 (adattato)

☞ Consiglio

(9) È opportuno assicurare ai vettori non residenti l'accesso a ☞ [...] ☹ ~~modalità di~~ servizi di trasporto ~~in autobus~~ ☒ nazionale di passeggeri su strada ☒, tenendo conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio. ☞ Allorché sono effettuate, tali operazioni di cabotaggio dovrebbero essere soggette alla normativa comunitaria quale il regolamento 561/2006 e alla ☞ [...] ☹ legge nazionale ☞ in settori determinati ☹ in vigore nello Stato membro ospitante. ☹

↓ 12/98 considerando 7 (adattato)

~~(7) considerando che è opportuno determinare le disposizioni applicabili ai trasporti di cabotaggio;~~

↓ 12/98 considerando 8

↻ Consiglio

- (10) Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi¹⁰, si applicano [...] alle imprese di trasporto che effettuano un'operazione di cabotaggio su strada .

↓ 12/98 considerando 9 (adattato)

- (11) Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere ~~solo i~~ i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale ad esclusione dei servizi urbani e suburbani, ~~al cabotaggio, a determinate nel~~ rispetto di condizioni, tra cui in particolare l'applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante.

↓ nuovo

↻ Consiglio

- (12) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

¹⁰ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

↓ 684/92 considerando 7

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (13) Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative ~~debbono essere, ove possibile, snellite~~, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione ⇒ e l'effettiva esecuzione ⇐ del presente regolamento. ⇒ A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi ⇒ [...] ⇐ commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Deve essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate. ⇐

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (14) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi ⇒ [...] ⇐ commesse dai vettori, che hanno dato luogo a una sanzione.
- (15) Per rafforzare e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazione pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. XX [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] ¹¹.

¹¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

↓ 684/92 considerando 8 (adattato)

~~(8) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;~~

↓ 684/92 considerando 9 (adattato)

~~(9) considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in questo campo in funzione di essa;~~

↓ 12/98 considerando da 10 a 15
(adattato)

~~(10) considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione;~~

~~(11) considerando che è opportuno creare un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione di documenti relativi all'esecuzione dei trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali, e di consigliare la Commissione in materia di misure di salvaguardia;~~

~~(12) considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, in particolare in materia di sanzioni da applicare in caso di infrazioni;~~

~~(13) considerando che spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;~~

~~(14) considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione da presentarsi ad opera della Commissione;~~

~~(15) considerando che la sentenza della Corte di giustizia di cui sopra, che ha annullato il regolamento (CEE) n. 2454/92, mantiene gli effetti di tale regolamento fino a quando il Consiglio non abbia adottato una nuova normativa in materia; che il presente regolamento si applicherà soltanto diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore; che è opportuno pertanto, considerando che il regolamento annullato continuerà ad essere efficace fino alla completa entrata in applicazione del presente regolamento;~~

↴ nuovo

➡ Consiglio

(16) È opportuno adottare le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ¹².

(17) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di stabilire la forma di taluni documenti da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento e di adattare l'allegato I al progresso tecnico. Dato che si tratta di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e a completarlo mediante l'aggiunta di elementi non essenziali, tali misure devono essere adottate in base alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18) ➡ [...] ➡

¹² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (19) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- (20) Poiché gli scopi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.,

↓ 684/92 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I **Capo I**

DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 1


Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus ~~effettuati~~ nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio che sono stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro atti, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale uso nonché agli spostamenti a vuoto di veicoli in relazione con tali trasporti.


Il fatto che il trasporto venga interrotto per consentire che un tragitto venga effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento.

2. In caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica per il ⇒ tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. ⇐ ☒ Esso non si applica al ☒ tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, ~~non appena concluso~~ ☒ fintanto che ☒ il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione ☒ non sia stato concluso ☒.

3. In attesa della conclusione ~~di~~ degli accordi ~~di~~ di cui al paragrafo 2 ~~tra~~ tra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti ~~di~~ ~~cui al paragrafo 2,~~ ~~di~~ in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa ~~di~~ che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e ~~questi i suddetti~~ paesi terzi.  [...] 

 nuovo

4. Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un operatore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.

 684/92 (adattato)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

~~1.~~ *Servizi regolari*

~~1.1~~ 1.a) per *“servizi regolari”* si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite; ~~I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.~~

↓ 11/98 art. 1.1 (adattato)

↻ Consiglio

~~La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.~~

↻ a bis) per "*trasporti internazionali*" si intendono:

- gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
- ↻ gli spostamenti dei veicoli, i cui punti di partenza e di arrivo siano situati **nello stesso** Stato membro, che prendono a bordo o depongono passeggeri in **un altro** Stato membro **in un paese** terzo; ↻
- gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; ↻

↓ 684/92 (adattato)

~~1.2.b) per “*servizi regolari specializzati*” si intendono servizi, chiunque ne sia l’organizzatore, ~~dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati in appresso «servizi regolari specializzati».~~~~

~~I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:~~

~~(a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,~~

~~(b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti,~~

~~(c) i trasporti Stato d'origine luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie.~~

↓ 684/92 (adattato)

~~Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.~~

~~1.3. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.~~

↓ 684/92 (adattato)

~~3. Servizi occasionali~~

↓ 11/98 art. 1.1 (adattato)

~~3.1.c)~~ per “servizi occasionali” si intendono i servizi che non ~~rispondono né alla~~ rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati, e ~~che sono principalmente caratterizzati dal fatto~~ la cui principale caratteristica è quella di trasportare gruppi costituiti su iniziativa richiesta di un committente o del vettore stesso;

~~L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita alla sezione II.~~

↓ 684/92 (adattato)

→₁ 11/98 Art. 1.1

~~3.3. I servizi di cui al presente punto 3 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.~~

~~3.4. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno degli Stati membri.~~

~~I nomi dei vettori, nonché i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati secondo modalità che devono essere definite dalla Commissione →₁ secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis ←.~~

↓ 11/98 art. 1.1 (adattato)

↻ Consiglio

~~4. Trasporti per conto proprio~~

~~d) Per “trasporti per conto proprio” si intendono i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, a condizione che ☒ in cui ☒:~~

- l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica,
- i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica, ovvero siano stati acquistati a rate dalla medesima o abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa ➔ [...] ➔ o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale; ➔.

↓ nuovo

➔ Consiglio

(e) per “*trasporti di cabotaggio*” si intendono:

- ➔ o ➔ servizi ➔ [...] ➔ ➔ nazionali ➔ di trasporto passeggeri effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un vettore in uno Stato membro ospitante ➔ [...] ➔;
- ➔ o l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell'obiettivo fondamentale di tale servizio. ➔

(f) per “*Stato membro ospitante*” si intende lo Stato membro in cui il vettore opera senza esservi residente;

(g) per “*infrazioni gravi ➔ [...] ➔ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada*” si intendono infrazioni che ➔ [...] ➔ ➔ possono portare ➔ alla decadenza dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] ➔ e/o al ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria ➔.

↓ 684/92 (adattato)

Articolo 3

Libertà di prestazione dei servizi

1. Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all'articolo 1 è autorizzato , conformemente al presente regolamento, ad effettuare ~~i servizi di trasporto definiti all'articolo 2~~ servizi regolari, compresi servizi regolari specializzati e servizi occasionali con autobus senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che:

↓ 11/98 art. 1.2 (adattato)

- a) sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o di servizi occasionali conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale .

↓ 684/92 (adattato)

- b) soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

- c) soddisfatti i requisiti legali ~~in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le~~
 prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli , in particolare dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio¹³, dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio¹⁴ e della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

2. Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo ~~135~~, paragrafo 5, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

- a) sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
- b) soddisfatti i requisiti legali ~~in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le~~
 prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli , in particolare dalle direttive 96/53/CE, 92/6/CEE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹³ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

¹⁴ GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

¹⁵ GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

Capo II

⊗ LICENZA COMUNITARIA E ACCESSO AL MERCATO ⊗

Articolo ~~3bis~~4

Licenza comunitaria

1. ~~Per effettuare trasporti internazionali~~ ⊗ Il trasporto internazionale ⊗ di viaggiatori a mezzo autobus, una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento .

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero di copie ⊗ autenticate ⊗ ~~conformi~~ ~~corrispondente~~ al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di viaggiatori dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone ~~in virtù di un diritto assoluto di~~ a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di locazione noleggio o di un contratto di leasing.

↓ nuovo

↻ Consiglio

La licenza comunitaria e le copie autenticate rispettano il formato definito nell'allegato I.

Esse recano il [...] il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma [...] e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada* accesso alla professione] nella sezione riservata ai dati del vettore.

La Commissione adegua l'allegato I al progresso tecnico. Poiché mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

<input type="radio"/> 11/98 art. 1.3 (adattato) <input type="radio"/> Consiglio
--

3. La licenza comunitaria è redatta a nome del vettore. Essa non può essere da questi ceduta a terzi. Una copia ~~certificata conforme~~ autenticata della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di [...] dieci anni [...] .

<input type="radio"/> nuovo

Le licenze comunitarie e le copie autenticate rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla data della loro scadenza.

↓ 11/98 art. 1.3 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~5. La licenza comunitaria sostituisce il documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento che attesta che il vettore è autorizzato al trasporto internazionale di viaggiatori su strada.~~

~~6.5.~~ ⇒ [...] ⇄ ⇒ Allorché ⇄ una domanda di licenza ⇒ comunitaria viene presentata o una licenza comunitaria viene rinnovata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 ⇄ ⇒ [...] ⇄ , le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore osserva soddisfi ancora le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.

~~7.6.~~ Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, mediante una decisione motivata, di rilasciare o rinnovare ⇒ oppure ritirano ⇄ la licenza comunitaria.

~~8.7.~~ Gli Stati membri garantiscono che provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

~~10.8.~~ Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria è valida anche per l'effettuazione di trasporti nazionali.

↓ 11/98 Art. 1.4 (adattato)

Articolo ~~4~~5
Accesso al mercato

~~1. I servizi occasionali definiti all'articolo 2, punto 3.1, non sono soggetti ad autorizzazione.~~

↓ 684/92 art. 2, punto 1.1, seconda
frase

1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

↓ 11/98 (adattato)
↻ Consiglio

~~4. Essi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III degli
articoli da 5 a 10 i servizi regolari definiti all'articolo 2, punto 1.1, primo comma e i servizi regolari
specializzati non contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore.~~

**↻ I servizi regolari in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e
viceversa sono soggetti ad autorizzazione in conformità dell'accordo bilaterale tra lo Stato
membro e il paese terzo e, se del caso, lo Stato membro attraversato fintanto che il necessario
accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso. ↻**

↓ 11/98 art. 1.1

~~La regola~~ Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

↓ 684/92 art. 2, punto 1.3

~~1.3~~ L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

↓ 684/92 art. 2, punto 1.2 secondo comma (adattato)
☞ Consiglio

2. I servizi regolari specializzati ☞ [...] ☞ comprendono in particolare:

- a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,
- b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti,
- ~~(c) i trasporti Stato d'origine luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie.~~

↓ 684/92 art. 2, punto 1.2 terzo comma

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

↓ 11/98 art. 1.4 (adattato)

↻ Consiglio

~~2.~~ ~~↻ [...]~~ ~~↻~~ Conformemente al capo III i ~~↻~~ servizi regolari specializzati ~~definiti all'articolo 2,~~
~~punto 1.2,~~ non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

~~1.~~ ~~3.~~ ~~↻ [...]~~ ~~↻~~ Conformemente al capo III i ~~↻~~ servizi occasionali ~~definiti all'articolo 2, punto~~
~~3.1,~~ non sono soggetti ad autorizzazione.

↓ 11/98 art. 1.1, punto 3.1, secondo
paragrafo (adattato)

⊗ Tuttavia, ~~↻~~ ~~1.~~ l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita ~~alla sezione II~~ ~~↻~~ capo III ~~↻~~ .

↓ 684/92 art. 2, punto 3.3 e 3.4 11/98
art. 1.1 (adattato)

~~3.3.~~ I servizi occasionali ~~di cui al presente punto 3~~ non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

~~3.4.~~ I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno degli Stati membri.

~~I nomi dei vettori, nonché i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati secondo modalità che devono essere definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis.~~

↓ nuovo

La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Poiché mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

↓ 11/98 art. 1.4 (adattato)

↻ Consiglio

~~3.4. Parimenti, non sono inoltre~~ soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui ai ~~punti 1 e 2~~ al paragrafo 2, terzo comma e al paragrafo 3 ~~,~~ **primo comma**.

↓ 684/92 (adattato)

~~5. Il regime dei trasporti per conto proprio è stabilito all'articolo 13.~~

~~SEZIONE IV~~

~~TRASPORTI PER CONTO PROPRIO~~

~~Articolo 13~~

~~15.~~ Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti ~~su strada~~ effettuati per conto proprio ~~definiti all'articolo 2, punto 4~~

↓ 684/92; 11/98 art. 1.14 (adattato)

~~3.~~ Le attestazioni ~~di cui al paragrafo 1~~ sono rilasciate ~~dall'autorità~~ dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso, compreso il transito.

~~Esse sono conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.~~

↓ nuovo

La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti i certificati. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

↓ 11/98 art. 1.5

SEZIONE II Capo III

SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

↓ 684/92 (adattato)

→₁ 11/98 art. 1.6

↻ Consiglio

Articolo ~~65~~

Natura dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è redatta a nome del vettore. ~~Essa non è ceduta da questi a terzi. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un' autorizzazione può, con il consenso dell'autorità di cui all'articolo ~~67~~, paragrafo 1, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare~~ soddisfa le condizioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1.

→₁ Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. ← Essa viene rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all'esercizio del servizio.

→₁ 2. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. ← Essa può essere fissata in un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo ~~dalle~~ delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo o deposti.

3. L'autorizzazione definisce quanto segue:

- a) il tipo di servizio;
- b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
- c) il periodo di validità dell'autorizzazione;

↓ 11/98 art. 1.6

- d) le fermate e gli orari.

↓ 684/92; 11/98 art. 1.6 (adattato)

~~4. L'autorizzazione deve essere conforme ad un modello fissato dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis~~

↓ nuovo

4. La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione . Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

↓ 11/98 art. 1.6 (adattato)

☞ Consiglio

5. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio.

6. L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

In tal caso, il vettore ~~deve provvedere~~ ☒ provvede ☒ affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

- a) una copia dell'autorizzazione del servizio regolare₂₃;
- b) una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente₂₃;
- c) una copia autenticata della licenza comunitaria rilasciata all'impresa che ☞ [...] ☞
☞ fornisce i veicoli di rinforzo per effettuare il servizio ☞.

↓ 684/92, 11/98 art. 1.7 (adattato)

↻ Consiglio

Articolo ~~76~~

Presentazione delle domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza. ~~↻ in appresso denominata «autorità competente per l'autorizzazione».~~ Per «punto di partenza» si intende uno dei capolinea del servizio. ~~↻ in appresso denominata «autorità competente per l'autorizzazione».~~ Per «punto di partenza» si intende uno dei capolinea del servizio.

↓ 684/92; 11/98 art. 1.7 (adattato)

~~2. Le domande di autorizzazione devono essere conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, secondo la procedura fornita all'articolo 16 bis.~~

↓ nuovo

2. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande . Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

↓ 11/98 art. 1.7

3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi prevista all'articolo ~~3 bis~~4.

↓ 11/98 art. 1.8 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~78~~

Procedura di autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, ~~==~~ nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori, ~~==~~ una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di ~~parere~~ accordo che figura nell'avviso di ricevimento. ➡ Se il parere notificato dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo è negativo, esso è opportunamente motivato ● La mancata risposta entro ~~tale termine~~ due mesi da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità competente per l'autorizzazione ~~rilascia~~ ➡ può rilasciare ⇐ l'autorizzazione.

➡ Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma. ●

~~Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato al primo comma.~~

3. ~~Fatti salvi i paragrafi 7 e 8,~~ Il l'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

- a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

↓ 11/98 art. 1.8 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- b) il richiedente non abbia rispettato ~~⇒ [...]~~ le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso ~~gravi infrazioni~~ ⇒ infrazioni gravi ~~⇒ [...] ⇐~~ alle ~~⇒ normative comunitarie in materia di trasporti su strada ⇐ ⇒ [...] ⇐~~, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo dei conducenti;
- c) in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;
- ~~d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori;~~
- ~~e) risulti che l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;~~
- (fd) uno Stato membro non decida, in base ad analisi dettagliata, che il tale servizio
~~⊗~~ interessato ~~⊗~~ comprometterebbe ~~⇒ gravemente~~ la vitalità di un servizio ferroviario comparabile ~~⇒ coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità~~
~~⇒ del diritto comunitario~~ ~~⇐ [...] ⇐¹⁶ ⇐ ⇒ [...] ⇐~~ sulle tratte dirette interessate. ~~Qualsiasi decisione presa in base alla presente disposizione, nonché la sua giustificazione, è notificata ai vettori interessati.~~ ⇒ Tale Stato membro stabilisce criteri, su base non discriminatoria, in base ai quali determinare se il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente la vitalità del summenzionato servizio comparabile, e su richiesta della Commissione glieli comunica. ⇐

¹⁶ GU I [...], pag. [...]

☞ e) uno Stato membro non decida, in base ad analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in diversi Stati membri. ☹

~~A decorrere dal 1° gennaio 2000, e~~ Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la vitalità di un servizio ~~ferroviario~~ comparabile **☞ coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità** ☞ [...] ☹ **del diritto comunitario** ☹ ☹ ☞ [...] ☹ sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l'accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di 6 mesi al vettore.

Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali, non può ⇒ costituisce ⇐ di per sé ~~costituire~~ una giustificazione per respingere la domanda.

5. L'autorità competente per l'autorizzazione, nonché le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1, non possono respingere le domande se non per i motivi ☒ previsti dal ☒ ~~compatibili con il~~ presente regolamento.

~~9.6.~~ Dopo aver espletato la procedura prevista ~~nel presente articolo,~~ ☒ nei paragrafi da 1 a 5, ☒ l'autorità competente per l'autorizzazione ~~ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione~~ ⇒ rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione ⇐ ~~le autorità competenti degli Stati membri di transito possono rinunciare a tale informazione.~~

↓ 684/92 art. 8, paragrafo 2 (adattato)

Il rigetto di una domanda ~~deve essere~~ ☒ è ☒ motivato. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.

↓ 11/98 art. 1.8 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione. ⇐

~~6.7.~~ Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire la Commissione entro ~~cinque~~ ⇒ [...] ⇐ ⇒ due mesi ⇐ a decorrere dalla data di ~~presentazione della domanda da parte del vettore~~ ⇒ comunicazione di una decisione negativa da parte di uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1 ⇐.

~~7.8.~~ La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro ~~dieci settimane~~ ⇒ quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione ⇐, una decisione che entra in vigore ~~entro~~ ☒ dopo ☒ trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

~~8.9.~~ La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.

↓ 684/92 (adattato)

→₁ 11/98 Art. 1.9

Articolo ~~98~~

~~Rilascio e rinnovo~~ e modifica dell'autorizzazione

~~1. Al termine della procedura di cui all'articolo 7, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione.~~

~~2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.~~

~~3.~~ L'articolo ~~78~~ si applica *mutatis mutandis* alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica poco ~~importante~~ rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento →₁ delle frequenze ←, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione ~~ne~~ informi della modifica gli altri Stati membri interessati.

Gli Stati membri interessati possono ~~inoltre~~ convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.

Articolo 109

Decadenza di un'autorizzazione

1. Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. XX/aaa in materia di obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviari e su strada di passeggeri ~~l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69¹⁷~~, l'autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione ~~dev'essere~~ è opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è ~~ridotto a~~ di un mese.
3. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell'autorizzazione.
54. Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

Articolo 111

Obblighi dei vettori

1. Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 56, paragrafo 3.

¹⁷ ~~Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).~~

2. L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, ~~nella misura in cui non siano stabilite per legge,~~ in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. XX/aaaa [in materia di obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporti ferroviari e su strada di passeggeri] ~~(CEE) n. 1191/69,~~ gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

~~SEZIONE III~~ Capo IV

↓ 11/98 art. 1.11

SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

↓ 11/98 art. 1.12 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~12~~

Foglio di viaggio ☒ *Documenti di controllo* ☒

1. Per i servizi ☒ occasionali ☒ ~~di cui all'articolo 4, paragrafo 1~~ è necessario un foglio di viaggio ☒ ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma ☒ .
2. I vettori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.
3. Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni:
 - a) il tipo di servizio;
 - b) l'itinerario principale;
 - c) il vettore o i vettori interessati.

⇒ [...] ⇐

45. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

⇒ 6. La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti ⇐ il foglio di viaggio e ⇐ i libretti di fogli ⇐ [...] ⇐ di viaggio ⇐ ed il modo in cui devono essere usati ⇐ . Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2. ⇐

~~5. La Commissione stabilisce il modello del foglio di viaggio e le modalità della sua utilizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis.~~

⇒ 7. Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia autenticata del contratto, funge da documento di controllo. ⇐

↓ 684/92 (adattato)

→₁ 11/98 art. 1.14

Articolo ~~13~~¹²

Escursioni locali

Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito.

Questi servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al ~~primo comma~~ paragrafo 1 e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

~~SEZIONE IV~~

~~TRASPORTI PER CONTO PROPRIO~~

~~Articolo 13~~

~~1. Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti su strada effettuati per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4.~~

↓ 684/92

→₁ 11/98 art. 1.14

~~3. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso, compreso il transito.~~

~~Esse sono conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, →₁ secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis ← .~~

↓ 12/98 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

Capo V

⊗ CABOTAGGIO ⊗

Articolo ~~14~~

⊗ *Principio* ⊗

1. Qualsiasi vettore che svolga l'attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare ~~della~~ ⊗ di una ⊗ licenza comunitaria ~~prevista all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (1),~~ è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente ~~regolamento~~ capo e senza discriminazione a cagione della nazionalità o del suo luogo di stabilimento, ad effettuare, ~~titolo temporaneo, trasporti nazionali di viaggiatori su strada, per conto terzi~~ ⊗ i trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15 ⊗ ~~in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di altro stabilimento.~~

~~Tali trasporti nazionali sono in appresso denominati «trasporti di cabotaggio».~~

↻ [...] ↻

Articolo ~~153~~

~~☒~~ Trasporti di cabotaggio autorizzati ~~☒~~

I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

~~(1)~~a) i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione e il vettore;

~~(2)~~b) i servizi occasionali;

~~(2)~~c) i servizi regolari, ~~a condizione che siano~~ eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ~~(CEE) n. 684/92 del Consiglio ☒~~ ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. ~~☒~~. I trasporti ~~di~~ di cabotaggio non ~~può essere~~ ~~☒~~ possono essere ~~☒~~ eseguiti ~~ai servizi urbani e suburbani non si applica il presente punto.~~ indipendentemente da questo servizio internazionale. ~~Ai servizi urbani e suburbani non si applica il presente punto.~~

~~Per «servizi urbani e suburbani» si intendono i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie.~~

Articolo ~~164~~

~~☒~~ Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio ~~☒~~

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo ~~3~~15 è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

- a) ~~prezzi e~~ condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; ~~se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i valori tecnici iscritti nel certificato di conformità;~~
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;
- d) ~~⇒ [...]~~ ~~↺~~ durata della ~~↗~~ tempo di ~~↘~~ guida e ~~del~~ ~~↗~~ periodi di ~~↘~~ riposo;
- e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. ~~In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹⁸, si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.~~

~~se del caso, i~~ pesi e le dimensioni ~~↗~~ di cui alla lettera b) del primo comma ~~↘~~ possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere ⇒ il limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure ~~↺~~ i valori tecnici ~~iscritti nel certificato di conformità~~ ~~↗~~ le caratteristiche citate nelle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53 ~~↘~~;

¹⁸ ~~Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).~~

2. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di cui all'articolo ~~3, punto 3~~ 15, lettera c) è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative ai requisiti per le autorizzazioni, alle procedure per le gare d'appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.

3. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare ~~in modo efficace~~ qualsiasi discriminazione ~~manifesta o dissimulata~~ basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

~~5. Qualora si constati che è necessario modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, alla luce dell'esperienza, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.~~

Articolo 17~~6~~

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un ~~documento di controllo~~, foglio di viaggio, di cui all'articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibito su richiesta degli agenti preposti al controllo.

~~2. Il foglio di viaggio, il cui modello è stabilito dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 8, deve contenere. Le seguenti informazioni ☒ sono riportate nel foglio di viaggio ☒ :~~

- a) i luoghi di partenza e di destinazione del servizio;
- b) le date di partenza e di fine servizio.

3. I fogli di viaggio ☒ di cui all'articolo 12 ☒ sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'ente competente dello Stato di stabilimento. ~~Il modello del libretto dei fogli di viaggio è stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 8.~~

4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia ☒ autenticata ☒ ~~certificata conforme~~ dello stesso, sostituisce il documento di controllo.

Tuttavia, ~~il~~ ☒ un ☒ foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'ente suddetti.

~~Articolo 7~~

~~1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro tre mesi, fatto salvo il potere della Commissione di ridurre tale termine ad un mese nella fattispecie di cui all'articolo 9, l'autorità o l'ente competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il trimestre in questione dai vettori residenti.~~

~~Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella conforme al modello stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 8.~~

~~2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione, una volta l'anno, un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni dei trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all'articolo 3, punto 3.~~

~~3. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatili ai sensi del paragrafo 1.~~

~~Articolo 9~~

~~1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia, comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.~~

~~2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per:~~

~~«grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica», la comparsa, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tali da provocare un'eccedenza importante e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, che implichi una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di viaggiatori su strada;~~

~~«zona geografica», una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme del territorio di altri Stati membri.~~

~~3. La Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 10, decide, entro un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.~~

~~Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi termini di validità.~~

~~La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.~~

~~4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.~~

~~Queste ultime misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla data di applicazione delle misure di salvaguardia decise dalla Commissione.~~

~~5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro trenta giorni dalla notifica.~~

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni dalla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta.~~

~~Alla decisione nel Consiglio si applicano i termini di validità previsti dal paragrafo 3, secondo comma.~~

~~Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.~~

~~Se, nel termine previsto al secondo comma, il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.~~

~~6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.~~

↓ 684/92 (adattato)

SEZIONE V Capo VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo ~~1814~~

Documenti di trasporto

1. ~~I viaggiatori che utilizzano~~ I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, ~~devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di~~ emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale debbono figurare:

- a) i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno;
- b) la durata di validità del documento;

↓ 11/98 art. 1.15

↻ Consiglio

c) [...] la tariffa del trasporto.

↓ 684/92 (adattato)

2. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

Articolo ~~1945~~

Controlli durante il trasporto e nelle imprese

1. L'autorizzazione, o il documento di controllo, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita/o ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

~~Nel caso dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il contratto, o una copia autenticata del contratto, funge da documento di controllo.~~

2. I vettori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus sono soggetti a controlli volti a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:

- a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell'impresa;
- b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
- c) accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell'impresa;
- d) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.

↓ 12/98 (adattato) ⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~20~~

⊗ Mutua assistenza ⊗

~~1~~ Gli Stati membri si prestano assistenza ⇒ [...] ⇒ **ai fini dell'applicazione** ⇒ del presente regolamento ⇒ **e del controllo sull'applicazione stessa** ⇒ e si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*]. ⇐

↓ 684/92 art. 16, paragrafo 5

~~A richiesta, gli Stati membri si comunicano tutte le informazioni utili disponibili concernenti:~~

~~le infrazioni al presente regolamento e a qualsiasi altra norma comunitaria applicabile ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un vettore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni comminate;~~

~~le sanzioni comminate ai propri vettori per le infrazioni commesse sul territorio di un altro Stato membro.~~

↓ 11/98 art. 1.16 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

Articolo ~~2146~~

~~Sanzioni e mutua assistenza~~

↗ Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni ↖

1. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria prevista all'articolo ~~3-bis~~4 nel caso in cui il titolare:

- a) non osservi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1₂;
- b) ~~ha~~abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.

2. L'autorità competente per l'autorizzazione ritira quest'ultima se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 22

Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

~~1.3.~~ [...] ~~☐~~ [...] ~~☐~~ In caso di ~~☐~~ infrazione ~~☐~~ [...] ~~☐~~ grave ~~☐~~ alle normative
⇒ comunitarie ⇐ in materia di trasporti ~~e di sicurezza della circolazione~~ ⇒ su strada commesse o
accertate in qualsiasi Stato membro ⇐, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai
veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione
dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo ~~2, punto 1.3~~ 5, paragrafo 1), quarto comma, ~~le~~
autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione
~~☐~~ [...] ~~☐~~ adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti che ~~☐~~ possono
~~☐~~ portare, ~~☐~~ procedere in particolare, ⇒ ~~☐~~ [...] ~~☐~~ , all'imposizione delle ~~☐~~ seguenti sanzioni
amministrative: ⇐ ~~al ritiro della licenza comunitaria ovvero~~

- a) ~~al~~ ritiro temporaneo e/o parziale delle o permanente di alcune o di tutte le copie
 autenticate della licenza comunitaria;
- b) ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria .

Tali sanzioni ~~☐~~ [...] ~~☐~~ possono essere ~~☐~~ determinate ~~☐~~, una volta presa la decisione definitiva
al riguardo, ~~☐~~ e sono ~~☐~~ in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della
licenza comunitaria e del numero totale delle copie autenticate ~~☐~~ [...] ~~☐~~ di detta licenza
in suo possesso ~~☐~~ relativamente ~~al suo traffico~~ ~~☐~~ [...] ~~☐~~ al traffico internazionale. ~~☐~~ ~~☐~~ [...] ~~☐~~

2.4. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro due mesi dalla decisione definitiva in questione se e quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stata imposta.

Se non sono imposte sanzioni, l'autorità competente dello Stato membro ne indica i motivi.

[...]

↕ nuovo
Consiglio

[...]

4. Le autorità competenti provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni e tengono conto di qualsiasi sanzione imposta per la stessa infrazione nello Stato membro in cui l'infrazione è stata accertata

[...]

5. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di stabilimento del vettore di promuovere un'azione legale dinanzi ad un organo nazionale giurisdizionale. Qualora l'azione legale sia promossa, l'autorità competente in questione ne dà informazione alle autorità competenti degli Stati membri in cui le infrazioni sono state commesse.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere davanti a un organo giurisdizionale contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

↓ 11/98 art. 1.16

~~5. A richiesta, gli Stati membri si comunicano tutte le informazioni utili disponibili concernenti:~~

~~le infrazioni al presente regolamento e a qualsiasi altra norma comunitaria applicabile ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un vettore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni comminate;~~

~~le sanzioni comminate ai propri vettori per le infrazioni commesse sul territorio di un altro Stato membro.~~

↴ nuovo

➡ Consiglio

Articolo 23

Applicazioni di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave ➡ [...] Ⓒ del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente, lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro ➡ [...] Ⓒ ➡ due mesi Ⓒ ➡ dalla decisione definitiva al riguardo, Ⓒ ➡ [...] Ⓒ le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa;
- b) la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione;
- c) le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di imporre sanzioni amministrative a norma dell'articolo 22.

▼ 12/98 (adattato)

⇒ nuovo

🔄 Consiglio

2. ~~Fatti e salvie eventuali procedimenti le azioni penali~~, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni ~~contro il~~ nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti ~~in occasione di cabotaggio~~. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e ~~a norma del paragrafo 3.3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2~~ possono consistere, segnatamente, in un avvertimento una diffida ☒ 🔄 [...] ⚫ ☒, in caso di ☒ un' ☒ infrazione grave 🔄 [...] ⚫, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio 🔄 nel ⚫🔄 [...] ⚫ territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

⇒ 3. Gli Stati membri provvedono affinché i vettori possano abbiano diritto di ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo. ⇐

~~Qualora siano presentate una licenza comunitaria, un'autorizzazione o una copia certificata conforme falsificate, il documento falsificato è immediatamente ritirato e, se del caso, trasmesso con la massima tempestività all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.~~

~~4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante notificano alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le infrazioni accertate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e, in caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, possono corredare la suddetta notifica di una richiesta di sanzioni.~~

~~In caso di infrazioni gravi o di infrazioni minori ripetute, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento valutano l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; esse devono tenere conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante ed accertarsi che le sanzioni applicate al vettore siano complessivamente proporzionali all'infrazione o alle infrazioni che vi hanno dato luogo.~~

~~La sanzione applicata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante, può giungere sino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore di viaggiatori su strada.~~

~~Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono inoltre, in applicazione del diritto interno, tradurre il vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente.~~

~~Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a norma del presente paragrafo.~~

~~Articolo 12~~

~~Gli Stati membri garantiscono che i vettori possano ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa loro applicata.~~

↴ nuovo
➡ Consiglio

Articolo 24

Iscrizione al registro nazionale

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi ➡ [...] ➡ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione ➡ comminata da qualsiasi Stato membro ➡, così come ➡ [...] ➡ ➡ il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della copia autenticata ➡, siano registrati nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] ➡ **conformemente alle disposizioni ivi stabilite, compresi i termini** ➡. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni ➡ a decorrere ➡, in caso di ritiro temporaneo, dalla scadenza del periodo di ritiro e, in caso di ritiro permanente, dalla data di ritiro ➡ ➡ [...] ➡ ➡.

↓ 11/98 art. 1.17 (adattato)

~~Articolo 16 bis~~

~~Qualora si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dal regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, che stabilisce le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro¹⁹, e presieduto dal rappresentante della Commissione.~~

~~Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.~~

~~Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.~~

~~La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa nel modo in cui ha tenuto conto del suo parere.~~

↓ 12/98 (adattato)

~~Articolo 13~~

~~1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 30 giugno 1998, sui risultati dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/92 e sul funzionamento dei «servizi regolari» negli Stati membri.~~

¹⁹ ~~GU n. L 4 del 8.1.1998, pag. 10.~~

~~2. Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento e in particolare all'incidenza dei trasporti di cabotaggio sul mercato dei trasporti nazionali~~

~~Articolo 15~~

~~Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.~~

~~Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1999.~~

~~SEZIONE VI~~ Capo VII

~~DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI~~ ☒ APPLICAZIONE ☒

~~Articolo 17~~

~~Disposizione transitoria~~

~~Le autorizzazioni dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide sino alla loro scadenza, qualora i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.~~

Articolo ~~18~~ 25

Accordi tra Stati membri

1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1.

↓ nuovo

☞ Consiglio

Articolo 26

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio²⁰.

²⁰ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

↻ [...] ↻

↓ 12/98

~~Articolo 14~~

~~Gli Stati membri mettono in vigore in tempo utile le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Essi le comunicano alla Commissione.~~

↓ 684/92 (adattato)

~~Articolo 27~~¹⁹

~~Esecuzione~~ ~~Sanzioni~~

~~Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° giugno 1992, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e le notificano alla Commissione.~~

↓ 11/98 art. 1.18 (adattato)

⇒ Consiglio

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ... [⇒ [...] ⇒ 24 ⇒ mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Essi provvedono affinché tali provvedimenti siano applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del vettore o sul luogo in cui questi è stabilito.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 28

Comunicazione delle informazioni

1. ⇒ [...] ⇄ **Ogni due anni** ⇄ gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al termine del periodo di riferimento. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno dei paesi di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il periodo di riferimento in questione dai vettori residenti.
2. ⇒ **Ogni due anni le** ⇄ [...] ⇄ autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione ⇒ [...] ⇄ un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni dei trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
3. La Commissione stabilisce la forma in cui deve esser redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

↓ 11/98 art. 1.3 (adattato)

9.4. Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero di copie ☒ autenticate ☒ corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.

↓ 684/92 (adattato)

~~Articolo 20~~

~~Relazione e proposta della Commissione~~

~~1. La Commissione riferisce al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1995, in merito all'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1996, una proposta di regolamento relativa allo snellimento delle procedure, compresa in funzione delle conclusioni della relazione l'abolizione delle autorizzazioni.~~

~~2. Anteriormente al 1° gennaio 1997, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in base alla proposta della Commissione prevista al paragrafo 1.~~

~~Articolo 21~~

~~Abrogazioni~~

~~1. I regolamenti n. 117/66/CEE, (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 sono abrogati.~~

~~2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti fatti al presente regolamento.~~

~~Articolo 22~~

~~Entrata in vigore e applicazione~~

~~Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.~~

~~Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1992.~~



⇒ Consiglio

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 29

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal ⇒ [...] ⇄ ⇒ **24 mesi dopo l'entrata in vigore** ⇄ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

-
- | |
|---|
| ↓ 11/98 art. 1, punto 19 (adattato) |
| → ₁ 1791/2006 allegato punto 6(B)(3) |
| → ₂ Atto di adesione del 2003 |
| ⇒ nuovo |
| ⇒ Consiglio |

ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

~~(Cartoncino di colore blu — DIN A4)~~ Colore blu chiaro **Pantone**, formato DIN A4 carta [...] di cellulosa, 100 g/m² o più

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Il documento deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma;
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;
- almeno una riga in microstampatura (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);
- caratteri, simboli o motivi tattili
- doppia numerazione: numero di serie della licenza/copia autenticata e numero di rilascio;
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.

Sigla dello Stato membro ⁽¹⁾
che rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o
dell'organismo competente

LICENZA N. ...

⇒ COPIA AUTENTICATA N. ... ⇐

**per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi
effettuato con autobus**

Il titolare della licenza ⁽²⁾

.....

.....

è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi, sul territorio dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal ~~regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98~~ regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

.....

La presente licenza è valida dal al

Rilasciata a, il

..... ⁽³⁾ 21

(1) Sigla distintiva dello Stato membro: (B) Belgio, →₁ (BG) Bulgaria, ← →₂ (CZ) Repubblica ceca, ← (DK) Danimarca, (D) Germania, →₂ (EST) Estonia, ← (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, →₂ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, ← (L) Lussemburgo, →₂ (H) Ungheria, (MT) Malta, ← (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, →₂ (PL) Polonia, ← (P) Portogallo, →₁ (RO) Romania, ← →₂ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, ← (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

21 ~~Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.~~

Disposizioni generali

1. La presente licenza è rilasciata in base al regolamento ~~(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, come modificato dal regolamento (CE) n. 11/98~~ (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:
 - a) è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati o i servizi occasionali;
 - b) ~~per il quale ricorrono~~ soddisfa le condizioni stabilite, secondo la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
 - c) ~~per il quale ricorrono~~ soddisfa i requisiti ~~legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le~~ prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai tragitti effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada a mezzo autobus per conto terzi:
 - a) il cui punto di partenza e il cui punto di destinazione si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - b) in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - c) tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento ~~(CEE) n. 684/92~~ (CE) n. [.../...] [il presente regolamento] .

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento ~~(CEE) n. 684/92~~ (CE) n. [.../...][il presente regolamento] per ⇒ il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. ⇐ ~~In questo caso, pertanto, è opportuno che il~~ regolamento non si applichi ha al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di raccolta o di scarico sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e il paese terzo.

4. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.
5. La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata qualora il vettore:
 - a) non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento ~~(CEE) n. 684/92~~, (CE) n. [.../...][il presente regolamento];
 - b) abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;
 - c) abbia commesso una infrazione grave o infrazioni minori [...] alle normative ⇒ comunitarie ⇐ in materia di trasporti ~~e di sicurezza della circolazione~~ ⇒ su strada in un qualsiasi Stato membro ⇐, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo ~~2, punto 1.3~~ 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento ~~(CEE) n. 684/92~~ (CE) n. [.../...][il presente regolamento] . Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo ~~e/o parziale~~ o permanente di alcune o di tutte delle copie ~~conformi~~ autenticate della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie autenticata di cui dispone relativamente al suo ~~traffico~~ servizi di trasporto internazionale*ei*.

6. L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia autenticata deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.
7. La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore di tale Stato, in particolare in materie di trasporto e circolazione.
9. Per "servizi regolari" si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per "servizi regolari specializzati" si intendono quei servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

- a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti;
- ~~e) il trasporto «domicilio luogo di stanza» dei militari e delle loro famiglie.~~

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

L'organizzazione dei servizi paralleli o temporanei, che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti, è soggetta ad autorizzazione.

Per “servizi occasionali” si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita ~~alla sezione II Capo III del regolamento (CEE) n. 684/92~~ (CE) n. [...] . Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il fatto che sono effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.



ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n.684/92	Regolamento (CE) n. 12/98	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1		Articolo 1, paragrafo 1 modificato
-		Articolo 1, paragrafo 4 nuovo
Articolo 2 punto 1.1.		Articolo 2, lettera a), articolo 5, paragrafo 1
Articolo 2 punto 1.2.		Articolo 2, lettera b), articolo 5, paragrafo 2
Articolo 2 punto 1.3.		Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 2 punto 3.1.		Articolo 2, lettera c), articolo 5, paragrafo 3
Articolo 2 punto 3.3.		Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 2 punto 3.4.		Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 2 punto 4.		Articolo 2, lettera d), articolo 5, paragrafo 5
-		Articolo 2, lettere e), f) e g) nuovo
Articolo 3		Articolo 3 modificato, articolo 28
Articolo 3 bis		Articolo 4
Articolo 4		Articolo 5 modificato
Articolo 5		Articolo 6
Articolo 6		Articolo 7
Articolo 7		Articolo 8 modificato

Articolo 8		Articolo 9
Articolo 9		Articolo 10 modificato
Articolo 10		Articolo 11
Articolo 11		Articolo 12
Articolo 12		Articolo 13
Articolo 13		Articolo 5, paragrafo 5 modificato
	Articolo 1	Articolo 14 modificato
	Articolo 2	Articolo 2, articolo 5
	Articolo 3	Articolo 15
	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1 modificato
	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
	Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3
	Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 4
	Articolo 4, paragrafo 5	-
	Articolo 5	Articolo 4, paragrafo 3
	Articolo 6	Articolo 17
	Articolo 7	Articolo 27, paragrafo 3 modificato
	Articolo 8	Articolo 26 modificato
	Articolo 9	-
	Articolo 10	Articolo 26 modificato

Articolo 14		Articolo 18 modificato
Articolo 15		Articolo 12, articolo 19
	Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 20 modificato
Articolo 16, paragrafo 1		Articolo 21, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2		Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 3		Articolo 22, paragrafo 1 modificato
Articolo 16, paragrafo 4		Articolo 22, paragrafo 2 modificato
Articolo 16, paragrafo 5		Articolo 24
		Articolo 23, paragrafo 1 nuovo
	Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 2
	Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 23, paragrafo 2
	Articolo 11, paragrafo 4	-
	Articolo 12	Articolo 22, articolo 23
	Articolo 13	-
Articolo 16 bis		-
Articolo 17		-
Articolo 18		Articolo 25
Articolo 19	Articolo 14	Articolo 27
Articolo 21		Articolo 29
Articolo 22	Articolo 15	Articolo 30
Allegato I		Allegato I
		Allegato II nuovo